

Pensione privilegiata di reversibilità

Prestazione erogata ai superstiti del personale della Polizia di Stato, deceduto in attività di servizio o in quiescenza qualora la causa della morte sia riconducibile a fatti di servizio o interdipendente con infermità già riconosciute tali.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

I superstiti secondo il seguente ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d'età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili a carico del dipendente, padre o, in mancanza padre, purchè siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a 60 anni nonché nullatenenti e a carico del dipendente ed in mancanza dei precedenti aventi causa i fratelli e le sorelle purchè minorenni o inabili o in età superiore a 60 anni, nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda da inviare da parte degli eredi o superstiti all'INPS, Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nelle circolari

n. 333/H/N18 ter del 5 dicembre 2012 n. 333/H/N18 ter del 12 febbraio 2013 n. 333/H/N18 ter del 11 aprile 2013

Copia della predetta istanza dovrà essere trasmessa al Dipartimento di P.S. - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento Pensione e Previdenza, Via A. Depretis, 45/A- Roma ed all'Ufficio di appartenenza.

DECORRENZA:

Dalla data del decesso, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, qualora quest'ultima sia stata presentata oltre due anni dalla data del collocamento a riposo.

COME SI CALCOLA LA PRESTAZIONE:

- Al coniuge e agli orfani minori del dipendente deceduto in attività di servizio e per causa di esso, è attribuito, per la durata di un triennio dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria (**100%**). Dopo il triennio spetta la pensione privilegiata di reversibilità secondo le quote percentuali sotto indicate.

- Ai superstiti del dipendente deceduto in pensione, per infermità dipendente da fatti di servizio, spetta la pensione privilegiata di reversibilità nelle misure sotto indicate applicate al trattamento privilegiato teorico di prima categoria che sarebbe spettato al dante causa:

Quote percentuali

Superstiti

Quota percentuale di pensione Privilegiata di reversibilità

Coniuge

60% (della pens. Priv. di I° Ctg. 100%)

Coniuge con un orfano (60% coniuge, 20% orfano)

80%(della pens. Priv. di I° Ctg. 100%)

Coniuge con due o più orfani 60% coniuge, 40% orfani)

100%(della pens. Priv. di I° Ctg. 100%)

Orfano solo

70%(della pens. Priv. di I° Ctg. 100%)

Due orfani

80%(della pens. Priv. di I° Ctg. 100%)

Tre o più orfani

100%(della pens. Priv. di I° Ctg. 100%)

Genitori (padre o madre)

50% (della pens. Priv. di I° Ctg. 100%)

Cumulo della pensione indiretta o di reversibilità con altri redditi Gli importi della pensione privilegiata di reversibilità sono cumulabili con i redditi del titolare nel limite stabilito dalla tabella F allegata alla legge 335 del 1995. Si riportano i limiti di reddito per l'anno 2013

Fino a € 19.321,77 100%

Da € 19.321,78 a € 25.762,36 75%

Da € 25.762,37 a € 32.202,95 60%

Oltre € 32.202,95 50%

I limiti di cumulabilità della Tabella F non si applicano :

1) in presenza di orfani minori, studenti ovvero inabili

2) nei confronti dei titolari di trattamenti privilegiati attribuiti ai sensi degli articoli 93, 1^a e 2^a comma del DPR 1092/1973. (trattamento speciale triennale)

COMPETENZA:Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata all'Amministrazione Centrale nella liquidazione dei trattamenti pensionistici

Nell'ambito del Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza, le pratiche di pensione privilegiata di reversibilità sono trattate dalla Divisione 1^.

02/01/2015